



# IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA: ILLECITI DEONTOLOGICI E SANZIONI DISCIPLINARI

POTENZA, 28 MARZO 2019



## **IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA : composizione**

<b>COMPONENTI</b>	<b>RUOLO</b>
<b>D'OTTAVIO RITA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CAMPISI PAOLO</b>	
<b>CATALANO MICHELE</b>	
<b>COMES SOCCORSA</b>	
<b>CORRADO CARMINE</b>	
<b>GIURA MICHELE</b>	<b>Sezione B</b>
<b>GRIECO ALBINO</b>	
<b>VECCHIO ROSITA</b>	
<b>VIGNOZZI LUCA</b>	<b>SEGRETARIO</b>



## IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA : articolazione in Collegi

### COLLEGIO ASSICURAZIONI

<b>COMES SOCCORSA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CORRADO CARMINE</b>	
<b>GIURA MICHELE</b>	<b>SEGRETARIO</b>

### COLLEGIO FORMAZIONE

<b>GRIECO ALBINO</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CATALANO MICHELE</b>	
<b>VECCHIO ROSITA</b>	<b>SEGRETARIA</b>

### COLLEGIO MOROSI

<b>D'OTTAVIO RITA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CAMPISI PAOLO</b>	
<b>VIGNOZZI LUCA</b>	<b>SEGRETARIO</b>

### COLLEGI TEMPORANEI

<b>D'OTTAVIO RITA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>GRIECO ALBINO</b>	
<b>VIGNOZZI LUCA</b>	<b>SEGRETARIO</b>



## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- **LEGGE 7 gennaio 1976 n. 3 - Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**
- **Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**
- **D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350 - Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**
- **D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 - Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali**
- **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**
- **REGOLAMENTO CONAF per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali in attuazione dell'art 8 comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**



## **ILLECITO DEONTOLOGICO PURO TIPICO**

**Costituisce illecito disciplinare o deontologico ogni violazione ai precetti del Codice Deontologico ( REGOLAMENTO n.2/2013 ):**

- ✓ **Danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale da collaboratori, dipendenti, persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale, persone coordinate (art. 9, co.1)**
- ✓ **Esercizio di attività professionale in mancanza di Assicurazione obbligatoria (art. 9, co.2)**
- ✓ **Violazione del dovere di riserbo, riservatezza e confidenzialità (art. 11)**
- ✓ **Violazione del dovere di riserbo da parte di collaboratori, ausiliari e soci (art. 11, co.2)**
- ✓ **Mancato adempimento dell'obbligo di Formazione continua obbligatoria (art. 13, co.2)**
- ✓ **Uso di titolo professionale non conseguito (art. 15, co.3)**
- ✓ **Esecuzione dell'attività in mancanza di diligenza (art. 16)**
- ✓ **Mancato rilievo o mancata rimozione di una situazione di incompatibilità relativamente alla società tra professionisti (art. 30, co.7)**
- ✓ **Violazione del dovere di svolgere pubblicità esclusivamente informativa (art. 35)**
- ✓ **Violazione di adempimenti fiscali e previdenziali (art. 36)**
- ✓ **Violazione di adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici (art. 36)**



## **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.**

**Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

### Art. 34

#### *Cancellazione - Sospensione per morosità*

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera *m)*, essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.



## **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.**

**Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

### **Art. 41**

#### *Sospensione dall'esercizio professionale*

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
- c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.



## **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.**

**Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

*Art. 42*

*Radiazione*

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a)* la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- b)* l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- c)* il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.



## **RADIAZIONE DALL'ALBO**

**Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.**

### **Art. 381 c.p. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.**

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.



## **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.**

**Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

### Art. 43

#### *Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale*

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

### Art. 44

#### *Fatti costituenti reato*

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.



## **ILLECITO DEONTOLOGICO PURO ATIPICO**

### **COMPORAMENTI LA CUI VIOLAZIONE POTREBBE CONFIGURARE ILLECITI DISCIPLINARI ATIPICI :**

- ✓ **Operare nel rispetto delle leggi dello Stato, dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e del Codice Deontologico**
- ✓ **Operare con autonomia, indipendenza e non subire condizionamenti esterni**
- ✓ **Operare senza interessi personali, anche con riguardo ad esito di controversie, transazioni e conciliazioni**
- ✓ **Sottoscrivere solo prestazioni svolte professionalmente**
- ✓ **Non sottoscrivere prestazioni congiuntamente a soggetti che non le possono svolgere**
- ✓ **Osservare i doveri di probità, dignità e decoro anche fuori dall'esercizio della professione**
- ✓ **Accettare solo incarichi che si abbia la capacità professionale di eseguirli**
- ✓ **Operare con trasparenza verso il cliente (compensi, incarico e attività da svolgere, non utilizzare espressioni enfatiche; accettare tempestivamente e formalmente l'incarico)**



## **ILLECITO DEONTOLOGICO PURO ATIPICO**

### **COMPORAMENTI LA CUI VIOLAZIONE POTREBBE CONFIGURARE ILLECITI DISCIPLINARI ATIPICI :**

- ✓ Nel caso di società professionali, indicare i nominativi dei soci che svolgeranno l'incarico
- ✓ Non limitare il proprio diritto al compenso in modo che possa ledere la dignità e il decoro
- ✓ Non proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento
- ✓ Operare con lealtà, correttezza e rispetto verso i colleghi
- ✓ Osservare le prescrizioni sul subentro al collega
- ✓ Collaborare con l'ordine di appartenenza
- ✓ Partecipare solo ad una società professionale
- ✓ Non distogliere, con mezzi non corretti, i dipendenti altrui ("sviamento")
- ✓ Non avvalersi della posizione dominante quando si assume una carica istituzionale
- ✓ Non praticare forme di accaparramento della clientela per effetto di rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza, organizzazioni collettive, etc.




## **ILLECITO DEONTOLOGICO CONNESSO E/O DERIVANTE DA VIOLAZIONI DI NORME**

- ✓ **Esercizio abusivo della professione, art. 348 cod.pen.**
- ✓ **Usurpazione di titoli ed onori, art. 498 cod. pen.**
- ✓ **Reati di falso connessi ad asseverazioni richieste ex lege, art. 481 cod. pen. (SCIA, DIA, etc)**
- ✓ **Reati ex Codice di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08)**
- ✓ **Reati ex TU edilizia (DPR 380/01)**
- ✓ **Reati ex Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)**
- ✓ **Reati ambientali**
- ✓ **Reati di inquinamento e gestione di rifiuti non autorizzata (artt. 255 -258 cod. pen/  
D.Lgs.152/2006)**
- ✓ **Reati contro l' incolumità pubblica (delitti artt.423 ss cod. pen/ contravvenzioni art.672  
cod.pen.)**



## ILLECITO DERIVANTE DA FATTI/ATTI/OMISSIONI ESTRANEI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE HANNO RIFLESSI SU QUESTA

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che possono costituire illecito disciplinare anche i comportamenti tenuti dagli iscritti all'Albo nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione, ogni qualvolta il comportamento sia suscettibile di essere considerato pregiudizievole per il decoro della categoria





**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**